



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pescara, Avv. Antonella Schiazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. 1011/2025 R.G., riservato all'udienza del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto:

opposizione a sanzione amministrativa

PROMOSSO DA

C. F. residente in ... (...), ed elett. nte dom.to in ..., Via ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. M.

D. F., che lo rappresenta e difende come in atti,

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE, in persona del Sindaco p.t., con l'Avv. V. I., come in atti,

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come in atti.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. come riformati dalla L. 69/2009 ; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso .



L' opponente , quale proprietario /obbligato in solido, con riferimento al veicolo tg ..., ha tempestivamente impugnato i verbali di violazione al CdS Nn. ..., ..., ..., ..., ... , ... ,..., elevati dalla Polizia Locale del Comune per violazione dell'art. 142 comma 8 del CdS , lungo la S.S. ... , direzione ... (cfr. verbali impugnati), assumendo le doglianze di cui in ricorso, che qui si intendano per integralmente riportati e trascritti .

Le infrazioni sono state accertate a mezzo apparecchiatura di rilevamentoAGUIA-T5-5-R HR1, matricola ... , decreto di approvazione N. ... del 2021.

Si costituiva in giudizio il Comune contestando l'avverso assunto, chiedendo il rigetto della opposizione e, per l'effetto, la conferma dei verbali impugnati. La causa perveniva , per la precisazione delle conclusioni e per la discussione , all'udienza del 4 dicembre 2025 , in cui veniva decisa mediante stesura del dispositivo della sentenza di cui veniva data lettura in udienza (cfr. Verbale di udienza) .

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto in quanto va condivisa l'eccezione formulata dall' opponente e relativa alla mancanza di omologazione del dispositivo di rilevamento.

L' art. 142 - comma 6 - CdS , così recita : “ Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate , anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati , nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali , come precisato dal regolamento “.

La norma in questione , in relazione all'accertamento dell'osservanza del limiti di velocità , definisce fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.

La S.C. con Ordinanza N. 10505 depositata il 19 aprile 2024 , ha stabilito che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l'apparecchio di rilevazione non è omologato, ma solo approvato



, specificando che omologazione ed approvazione sono procedure diverse . La Corte di Cassazione ha disposto come l'omologazione dell'autovelox costituisca "l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso , a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 codice della strada ". Tale statuizione è stata ribadita da successive pronunce della S.C. (cfr. ex multis 10505/2024 , 20913/2024 , 12924/2025 , 13966/2025) .

A tale ormai consolidato orientamento, si ritiene di adeguarsi. Il Comune opposto ha prodotto il Decreto di approvazione dell'apparecchiatura utilizzata.

Per tutto quanto sopra esposto , il ricorso va accolto e , per l'effetto, vanno annullati i verbali impugnati.

Il profilo trattato della vertenza assorbe gli ulteriori motivi di doglianza .

Le spese seguono la soccombenza , e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara , Avv. Antonella Schiazza , definitivamente pronunciando nella causa civile N. 1011/2025 R.G., così provvede :

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali impugnati.

Condanna il Comune al pagamento , nei confronti del ricorrente , delle spese processuali che liquida in Euro 582,00 di cui Euro 125,00 per esborsi ed Euro 457,00 per compenso professionale , oltre accessori di Legge.

Pescara , 4 dicembre 2025.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Antonella Schiazza

